



BONIFICA SANITARIA: PIANO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA NEI CONFRONTI DELLA TUBERCOLOSI BOVINA, BRUCELLOSI BOVINA E LEUCOSI ENZOOTICA BOVINA, IN REGIONE LOMBARDIA


SEZIONE	PUNTO	TITOLO	PAGINA	ALLEGATI COLLEGATI
1 DISPOSIZIONI GENERALI	1-A	Campo di applicazione	5	
	1-B	Definizioni	5	
	1-C	Controlli	6	
	1-C.1	Periodicità dei controlli	6	
	1-C.1.1	□ Allevamenti riproduzione	6	
	1-C.1.2	□ Allevamenti ingrasso	7	
	1-C.2	Tipologia di controlli	7	
	1-C.2.1	□ Allevamenti riproduzione	7	U
	1-C.2.2	□ Allevamenti ingrasso	7	M; H
	1-D	Movimentazioni	8	
	1-D.1	Test pre-moving tra allevamenti da riproduzione	8	
	1-D.2	Certificazioni e costi	9	
	1-E	Indennizzi	9	
	1-F	Flussi informativi	9	
	1-G	Sanzioni	10	




SEZIONE	PUNTO	TITOLO	PAGINA	ALLEGATI COLLEGATI
2 TUBERCOLOSI	2-A	Ottenimento e mantenimento qualifica sanitaria	11	
	2-A.1	Allevamento da riproduzione Uff. Ind. da tubercolosi	11	
	2-A.1.1	□ Ottenimento qualifica	11	
	2-A.1.2	□ Mantenimento qualifica	11	
	2-A.2	Allevamento da ingrasso Uff. Ind. da tubercolosi	11	
	2-A.2.1	□ Ottenimento qualifica	11	
	2-A.2.2	□ Mantenimento qualifica	11	
	2-B	Sospensione qualifica sanitaria	11	
	2-B.1	Provvedimenti	12	
	2-C	Ritiro qualifica sanitaria/apertura focolaio	12	
	2-C.1	Provvedimenti	12	
	2-C.1.1	Animali infetti	12	G
	2-C.1.2	Allevamenti infetti	13	E
	2-D	Disinfezioni	13	N
	2-E	Riacquisizione qualifica sanitaria	14	
	2-E.1	Allevamenti da riproduzione	14	
	2-E.1.1	□ A seguito di sospensione	14	
	2-E.1.2	□ A seguito di ritiro	14	
	2-E.2	Allevamenti da ingrasso	15	
	2-F	Gestione prove intradermiche dubbie e positive	15	A
	2-G	Gestione di riscontro di sospetta lesione tubercolare in animali destinati alla macellazione ordinaria	16	
	2-G.1	Compiti del Veterinario addetto all'ispezione delle carni	16	A
	2-G.2	Compiti dell'ASL competente per l'allevamento	16	E; B
	2-G.2.1	Prova intradermica	16	
	2-G.2.2	Esami di laboratorio	17	
	2-H	Utilizzo del gamma interferon	18	D
	2-I	Abbattimento capi infetti	19	A; C
	2-L	Stamping out	19	
	2-M	Indicazioni operative per il controllo della tubercolosi umana (sistema di sorveglianza)	19	



SEZIONE	PUNTO	TITOLO	PAGINA	ALLEGATI COLLEGATI
3 BRUCELLOSI	3-A	Ottenimento e mantenimento qualifica sanitaria	20	
	3-A.1	Allevamento da riproduzione Uff. Ind. da brucellosi	20	
	3-A.1.1	□ Ottenimento qualifica	20	
	3-A.1.2	□ Mantenimento qualifica	20	
	3-A.2	Allevamento da ingrasso Uff. Ind. da brucellosi	20	
	3-A.2.1	□ Ottenimento qualifica	20	
	3-A.2.2	□ Mantenimento qualifica	20	
	3-B	Sospensione qualifica sanitaria	20	
	3-B.1	Provvedimenti	20	
	3-C	Ritiro qualifica sanitaria/apertura focolaio	21	
	3-C.1	Provvedimenti	21	
	3-C.1.1	Animali infetti	21	
	3-C.1.2	Allevamenti infetti	22	F
	3-D	Disinfezioni	22	I
	3-E	Riacquisizione qualifica sanitaria	23	
	3-E.1	A seguito di sospensione	23	
	3-E.2	A seguito di ritiro	23	
	3-F	Abbattimento capi infetti	24	
	3-G	Stamping out	24	



SEZIONE	PUNTO	TITOLO	PAGINA	ALLEGATI COLLEGATI
4 LEUCOSI	4-A	Ottenimento e mantenimento qualifica sanitaria	25	
	4-A.1	Allevamento da riproduzione Uff. Ind. da Leucosi	25	
	4-A.1.1	□ Ottenimento qualifica	25	
	4-A.1.2	□ Mantenimento qualifica	25	
	4-A.2	Allevamento da ingrasso Uff. Ind. da leucosi	25	
	4-A.2.1	□ Ottenimento qualifica	25	
	4-A.2.2	□ Mantenimento qualifica	25	
	4-B	Sospensione qualifica sanitaria	25	
	4-B.1	Provvedimenti	25	
	4-C	Ritiro qualifica sanitaria/apertura focolaio	26	
	4-C.1	Provvedimenti	26	
	4-C.1.1	Animali infetti	26	
	4-C.1.2	Allevamenti infetti	26	Q
	4-D	Disinfezioni	27	L
	4-E	Riacquisizione qualifica sanitaria	27	
	4-E.1	Allevamenti da riproduzione	27	
	4-E.1.1	A seguito di sospensione	27	
	4-E.1.2	A seguito di ritiro	27	
	4-E.2	Allevamenti da ingrasso	28	
	4-F	Abbattimento capi infetti	28	
	4-G	Stamping out	28	



1- DISPOSIZIONI GENERALI

1-A. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano si applica nei confronti di tutti gli allevamenti bovini e bufalini presenti nel territorio della Regione Lombardia

1-B. DEFINIZIONI

- Azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati.
- Allevamento: qualsiasi animale o gruppo di animali tenuti in un'azienda intesa come unità epidemiologica. Se nella stessa azienda, e quindi nella stessa unità epidemiologica, sono presenti più allevamenti, agli stessi viene attribuita la medesima qualifica sanitaria.
- Unità Produttiva: minima unità strutturale (capannone – ricovero - area) in cui si articola un allevamento bovino e per il quale non si dimostri l'esistenza di contatti fisici o funzionali atti a trasmettere l'infezione
- Commerciante: il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali della specie bovina/bufalina, assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi ad altra azienda non di sua proprietà, entro trenta giorni dal loro acquisto
- Allevamento da riproduzione: allevamento nel quale è presente almeno un riproduttore della specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus*, ed in cui gli animali vengono allevati:
 - per la prevalente produzione di latte (**Allevamento da latte**),
oppure
 - per la prevalente produzione di carne (**Allevamento linea vacca/vitello**),
oppure
 - per la prevalente produzione di animali da rimonta (**Allevamento da riproduzione p.d.**)
- Allevamento da ingrasso: allevamento nel quale non è presente alcun riproduttore della specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus*, ed in cui gli animali vengono allevati per la produzione di carne, per poi essere inviati al macello direttamente (**Allevamento da ingrasso p.d.**) o attraverso altri allevamenti da ingrasso (**Allevamento di svezzamento**).
Gli allevamenti nei quali sono presenti entrambe le realtà, sono considerati "allevamenti di svezzamento".
- Allevamento da riproduzione Ufficialmente Indenne: Allevamento da riproduzione conforme ai requisiti stabiliti dal presente Piano.



- Allevamento da ingrasso Ufficialmente Indenne: Allevamento da ingrasso conforme ai requisiti stabiliti dal presente Piano.
- Animale: animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus.
- Animale da riproduzione: animale appartenente ad un allevamento da riproduzione così come definito al punto precedente.
- Animale da ingrasso: animale appartenente ad un allevamento da ingrasso così come definito al punto precedente.
- Animale da macello: animale appartenente ad un allevamento da riproduzione o da ingrasso, movimentato per essere inviato al macello direttamente o attraverso stalle di sosta/mercati/centri di raccolta.
Tali animali nel caso in cui transitino per stalle di sosta/mercati/centri di raccolta non devono venire in contatto con animali appartenenti ad Allevamenti da riproduzione/ingrasso.
Tale separazione deve essere garantita anche durante il trasporto.
- Animale infetto quando:
 1. gli esami di laboratorio, su materiale biologico dello stesso, abbiano permesso di isolare l'agente eziologico;
 2. l'indagine/valutazione epidemiologica condotta a seguito di riscontro di positività agli accertamenti diagnostici confermi il sospetto;
 3. l'indagine epidemiologica colleghi l'animale ad un altro già considerato infetto;
 4. nel caso specifico della TBC, l'indagine epidemiologica condotta a seguito di riscontro di lesioni, ad essa riferibili, in sede di macellazione confermi il sospetto;

1-C. CONTROLLI

In Lombardia, al fine della sorveglianza epidemiologica della Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi, e verificare la presenza dei requisiti necessari per il raggiungimento e mantenimento delle qualifiche sanitarie previste dalla normativa comunitaria, **tutti gli allevamenti bovini/bufalini da riproduzione** ed i relativi animali, sono sottoposti sia a controlli periodici che a controlli da effettuare in occasione della movimentazione degli animali tra gli allevamenti.


Inoltre **tutti i bovini/bufali**, provenienti **sia da allevamenti da riproduzione che da ingrasso**, inviati ad un impianto di macellazione sono sottoposti ad una accurata visita ispettiva post-mortem e, nel caso di sospette lesioni, devono essere effettuati approfondimenti diagnostici, secondo le modalità del presente provvedimento, atti a escludere o confermare la presenza della malattia.

1-C.1. Periodicità dei controlli

1-C.1.1. Allevamenti da riproduzione

Di norma gli allevamenti da riproduzione vengono sottoposti a periodici controlli in modo che nell'arco di 2 anni venga controllato il 100% degli allevamenti e degli animali.

A tal fine le Aziende Sanitarie Locali programmano il controllo annuale di circa il 50% degli allevamenti e degli animali.



Sulla scorta della situazione epidemiologica, la Regione può disporre l'aumento della frequenza dei controlli, anche su base provinciale.

Gli allevamenti da latte vengono anche sottoposti, annualmente, con cadenza semestrale, a controlli sul latte di massa.

Negli allevamenti in cui è autorizzata la produzione di latte crudo destinato alla vendita diretta al consumatore ai sensi della Circolare della Regione Lombardia n° 39 del 17/11/04 o al consumo umano diretto ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n°54/97, i controlli periodici, nei confronti della tubercolosi e brucellosi, devono essere effettuati con cadenza almeno annuale.

1-C.1.2. Allevamenti da ingrasso

Negli allevamenti da ingrasso, gli animali vengono sottoposti a controllo in occasione della macellazione.

1-C.2. Tipologia di controlli

1-C.2.1. Allevamenti da riproduzione

- Tubercolosi:
 - IDT (intradermotuberculinizzazione) effettuata su tutti i soggetti superiori alle 6 settimane di età, secondo le indicazioni riportate nell'*Allegato U*;
 - accurata visita ispettiva post-mortem su tutti i soggetti macellati e, nel caso di sospette lesioni tubercolari, prelievo di campioni di tessuto (organi e linfonodi) da inviare all'IZS per l'isolamento ed eventuale tipizzazione biochimica e molecolare di *M.bovis*.
- Brucellosi:
 - premesso l'obbligo di denuncia di tutti i casi di aborto, nel caso si sospetti la brucellosi quale causa, il feto e/o gli invogli fetali devono essere inviati all'IZS territorialmente competente, per lo svolgimento degli approfondimenti diagnostici;
 - controllo sierologico (FdC), tramite prelievo di sangue, su tutti gli animali di **età superiore ai 24 mesi**;
 - gli allevamenti da latte vengono sottoposti, con cadenza semestrale, anche a controllo sul latte di massa (Elisa); in quest'ultimo caso, affinché l'accertamento sia significativo, almeno il 30% delle vacche dovrà essere in lattazione.
- Leucosi
 - controllo sierologico (AGID) tramite prelievo di sangue, su tutti gli animali di **età superiore ai 24 mesi**;
 - accurata visita ispettiva post-mortem su tutti i soggetti macellati e, nel caso di neoplasie degli organi e del sistema linfatico, invio di idonei campioni di materiale patologico all'IZS territorialmente competente.

1-C.2.2. Allevamenti da ingrasso

- Tubercolosi: accurata visita ispettiva post-mortem su tutti i soggetti macellati e, nel caso di sospette lesioni tubercolari, prelievo di campioni di tessuto (organi e linfonodi) da inviare all'IZS per l'isolamento ed eventuale tipizzazione biochimica e molecolare di *M.bovis*.
- Leucosi: accurata visita ispettiva post-mortem su tutti i soggetti macellati e, nel caso di neoplasie degli organi e del sistema linfatico, invio di idonei campioni di materiale patologico all'IZS territorialmente competente.



1-D. MOVIMENTAZIONI

Gli animali degli allevamenti da ingrasso presenti in allevamenti lombardi non possono essere movimentati verso gli allevamenti da riproduzione.

Tutti gli animali della specie bovina oggetto di movimentazione devono essere identificati conformemente alle norme vigenti in materia.

Tutte le movimentazioni devono essere registrate conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Tutti gli animali devono provenire da allevamenti Ufficialmente Indenni da Tubercolosi e Brucellosi e Indenni da Leucosi Bovina Enzootica.

La movimentazione di vitelli bagliotti tra allevamenti situati in Regione Lombardia, fatto salvo l'obbligo del passaporto e a condizione che la qualifica sanitaria dell'allevamento di provenienza sia registrata ed aggiornata in BDR/BDN, può avvenire con Mod.4 non riportante (riquadro E) la qualifica sanitaria e quindi a firma del solo allevatore e trasportatore. Nel caso tali animali transitino per una stalla di sosta, è possibile movimentarli, con le stesse modalità, verso l'allevamento di destino solo se trattatisi di allevamento da ingrasso.

1-D.1. Test pre-moving tra allevamenti da riproduzione

I bovini provenienti da allevamenti da riproduzione e destinati ad altri allevamenti da riproduzione **situati in Regione Lombardia**, devono essere stati sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei confronti della Tbc (se di età superiore alle 6 settimane) e nei confronti della Brc/Leb (se di età superiore ai 12 mesi).

Tali accertamenti dovranno essere eseguiti nei trenta giorni precedenti l'introduzione.

In deroga a quanto sopra,


- per i capi provenienti da fuori Regione, è possibile effettuare le prove nei confronti della TBC anche nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione dell'animale nell'allevamento.

In questo caso, l'animale o gli animali introdotti devono essere isolati fisicamente dagli altri animali, in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto, fino all'esito favorevole della prova,

- per le movimentazioni di animali tra allevamenti da latte dello stesso proprietario, in ciascuno dei quali si svolge una determinata fase produttiva, i Servizi Veterinari, valutata la situazione epidemiologica, possono derogare all'obbligo degli accertamenti diagnostici di cui sopra, a condizione che:
 - o gli allevamenti siano situati in Lombardia;
 - o gli animali degli allevamenti siano stati sottoposti alle operazioni di bonifica sanitaria nel medesimo anno;
 - o il trasporto avvenga con automezzi di proprietà o comunque adibiti esclusivamente al trasporto di animali dei propri allevamenti oggetto di tali movimentazioni, oppure con automezzi lavati e disinfettati dopo l'ultimo scarico o comunque prima di tale trasporto e sui quali non vi sia la contemporanea presenza di animali destinati ad altri allevamenti e/o provenienti da allevamenti diversi da quelli per i quali sia stata concessa la deroga citata.

Tale deroga deve essere comunicata alla Regione e qualora gli allevamenti siano ubicati in ASL diverse, la sua concessione deve preventivamente essere concordata con i Servizi Veterinari territorialmente competenti.

Gli animali che si movimentano, in virtù di tale deroga, devono essere accompagnati dal Mod 4 riportante la qualifica sanitaria dell'allevamento e la dicitura "animale/i non



sottoposto/i agli accertamenti diagnostici: allevamento in deroga ai sensi del D.D.U.O.(presente provvedimento)".

I Servizi Veterinari delle ASL devono revocare tale deroga a seguito della variazione della situazione epidemiologica o al venir meno dei requisiti sopra riportati.

Tali accertamenti non sono comunque richiesti qualora gli animali:

- siano destinati ad allevamenti situati sul territorio nazionale o comunitario, al di fuori della Regione Lombardia;
- provengano da uno Stato Membro o da una parte di esso riconosciuto Ufficialmente indenne oppure da uno Stato Membro o da una parte di esso che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto, approvato dalla Commissione Europea.

1-D.2. Certificazioni e costi

Gli animali destinati ad allevamenti situati sul territorio nazionale o comunitario, al di fuori della Regione Lombardia, non sottoposti agli accertamenti diagnostici pre-moving, saranno accompagnati da Mod. 4 sul quale deve essere riportata la seguente dicitura *"Regione Ufficialmente Indenne da TBC, BRC e LEB ai sensi della Decisione. 2010/391/CE"*.

L'effettuazione degli accertamenti diagnostici pre-moving comporta l'applicazione, laddove più conveniente per l'allevatore, della tariffazione A51.02 (tariffa oraria).

1-E. INDENNIZZI

In un focolaio, i capi abbattuti saranno indennizzati a condizione che non siano state rilevate infrazioni alle disposizioni del presente piano o a specifiche norme in materia di profilassi di tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica.

Ai proprietari degli animali abbattuti viene corrisposta una indennità ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 33, secondo le norme e i criteri previsti dal D.M. 14 giugno 1968 e successive modificazioni.

Per ottenere l'indennità di abbattimento, gli interessati devono:

- far abbattere tutti gli animali dichiarati infetti, al più presto e comunque non oltre i termini stabiliti ai punti 2-C.1.1., 3-C.1.1. e 4-C.1.1. del presente Piano;
- consegnare i relativi certificati di abbattimento (modello 9/33) al Servizio Veterinario territorialmente competente entro 60 giorni dalla data dell'ultimo abbattimento, unitamente alla richiesta di indennizzo.


Le indennità di cui al presente punto devono essere corrisposte entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo.

In caso contrario e in assenza di un giustificato motivo, ai richiedenti saranno dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda stessa.

1-F. FLUSSI INFORMATIVI

I Servizi Veterinari delle ASL hanno l'obbligo di registrare ed aggiornare puntualmente in BDR/BDN:

- le qualifiche sanitarie degli allevamenti (per gli allevamenti da ingrasso la data relativa alla qualifica sanitaria, se non ostanto problemi sanitari, corrisponde al 1° gennaio di ogni anno);



- i dati relativi al controllo sanitario (data e numero accertamenti diagnostici eseguiti per ogni singola malattia).

Tali registrazioni devono essere effettuate entro e non oltre 15 gg dalla emissione del rapporto di prova dell'IZS e comunque prima di movimentare gli animali.

I campioni di sangue e di materiale patologico devono essere inviati all'IZS competente per territorio, utilizzando **unicamente** gli specifici modelli riportati negli Allegati al presente decreto.

I risultati degli esami di laboratorio sono trasmessi dall'IZS all'ASL che ha conferito i campioni; quest'ultima, nel caso in cui non fosse competente per l'allevamento di origine, deve assicurarne l'immediata comunicazione alla competente ASL.

L'OEVVR fornisce periodici reports e analisi dell'attività alla Regione, distinti per ASL, relativi allo stato di avanzamento del piano di controllo e monitoraggio.

L'utilizzo di modulistiche difformi o non correttamente compilate, determina la non attendibilità delle informazioni sanitarie ed epidemiologiche indispensabili alla Regione per svolgere l'attività di governo e di verifica cui è deputata.

Inoltre l'OEVVR provvede a trasmettere alla Regione, su supporto informatico, le relazioni che i Servizi Veterinari effettuano relativamente alla attività svolta nella gestione dei focolai sospetti o confermati.

1-G. SANZIONI

Le infrazioni alle disposizioni del presente piano sono sanzionate in base al REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni.



2 - TUBERCOLOSI

2-A. OTTENIMENTO e MANTENIMENTO QUALIFICA SANITARIA

2-A.1. Allevamento da Riproduzione Ufficialmente Indenne da Tubercolosi

2-A.1.1. Ottenimento Qualifica

- ☐ nessun animale deve presentare sintomi clinici riconducibili alla tubercolosi.
- ☐ tutti gli animali superiori alle sei settimane di età hanno reagito negativamente ad almeno due IDT: la prima da effettuarsi sei mesi dopo l'eradicazione di qualsiasi eventuale infezione dall'allevamento e la seconda sei mesi più tardi.

Qualora venga costituito un nuovo allevamento, considerato l'obbligo di provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni, è sufficiente un'unica prova da effettuarsi almeno 60 giorni dopo la costituzione dell' allevamento.

Se dopo la prima prova vengono introdotti nuovi animali superiori alle 6 settimane di età, questi devono soddisfare i requisiti di cui al punto 1-D.

2-A.1.2. Mantenimento Qualifica

- ☐ nessun animale deve presentare sintomi clinici riconducibili alla tubercolosi.
- ☐ tutti gli animali superiori alle sei settimane di età devono essere sottoposti con esito negativo, con la periodicità prevista al punto 1-C.1.1, ai controlli previsti al punto 1-C.2.1. del presente decreto.
- ☐ tutti gli animali oggetto di movimentazione tra allevamenti, devono soddisfare le condizioni stabilite al precedente punto 1-D.

2-A.2. Allevamento da Ingrasso Ufficialmente Indenne da Tubercolosi

2-A.2.1. Ottenimento Qualifica

- ☐ nessun animale deve presentare sintomi clinici da tubercolosi;
- ☐ tutti gli animali provengono da Allevamenti Ufficialmente Indenni da Tubercolosi.

2-A.2.2. Mantenimento Qualifica

- ☐ devono essere rispettate tutte le condizioni stabilite per l'ottenimento della qualifica;
- ☐ ai fini della movimentazione, devono essere rispettate tutte le condizioni stabilite al precedente punto 1-D;
- ☐ in caso di riscontro di lesioni riferibili a Tbc in sede di esame ispettivo post mortem, i successivi approfondimenti diagnostici di laboratorio non evidenziano la presenza del *M.bovis*.


2-B. SOSPENSIONE QUALIFICA SANITARIA

La qualifica sanitaria può essere sospesa

- ☐ ogni qual volta la situazione epidemiologica può far sospettare la presenza della tubercolosi in allevamento.

La qualifica sanitaria deve essere sospesa

- ☐ quando uno o più animali reagiscono positivamente o in maniera dubbia alla prova della tubercolina;
- ☐ quando si riscontrano al macello lesioni riconducibili alla tubercolosi (Mod. 10/33);
- ☐ quando non sono rispettate le norme che disciplinano il mantenimento della qualifica sanitaria.



2-B.1. Provvedimenti

Negli allevamenti con **qualifica sanitaria sospesa** i bovini sospetti dovranno essere prontamente isolati e nessun bovino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato al macello direttamente, accompagnato da Mod. 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "*bovino proveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per tubercolosi*".

Negli allevamenti autorizzati alla produzione di latte crudo da vendersi direttamente al consumatore o in base all'articolo 4 del D.P.R. 54/96, tale autorizzazione dovrà essere sospesa fino alla ripristino della qualifica sanitaria secondo le procedure indicate al successivo punto 2-E.1.

2-C. RITIRO QUALIFICA SANITARIA / APERTURA FOCOLAIO

La qualifica sanitaria **può essere ritirata**, previa valutazione congiunta del competente Servizio Veterinario ASL, della Regione/OEVR e all'IZS, alla luce della situazione epidemiologica:

- ☐ qualora uno o più animali reagiscano positivamente alla prova della tubercolina.
- ☐ qualora si riscontrino al macello classiche lesioni da tubercolosi.

La qualifica sanitaria **deve essere ritirata**

- ☐ ogni qual volta la presenza della tubercolosi è confermata dall'isolamento del *M.bovis*.

Negli allevamenti con **qualifica sanitaria ritirata**, oltre a quanto previsto dal successivo punto 2-C.1, nessun bovino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello, accompagnato da Mod. 4 unificato, firmato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura "*bovin proveniente da allevamento infetto da tubercolosi*".

Al fine di ottemperare agli obblighi del Regolamento di Polizia Veterinaria (Mod.1 sez.A), l'ASL registra l'apertura di focolai negli allevamenti da riproduzione in SIV. (menu "*strumenti*" – sezione "*denunce*").


Sarà invece cura dell'OEVR tenere la registrazione degli allevamenti da ingrasso nei quali venga isolato il *M. bovis*.

2-C.1. Provvedimenti

Negli allevamenti in cui è autorizzata la produzione di latte crudo destinato alla vendita diretta al consumatore ai sensi della Circolare della Regione Lombardia n° 39 del 17/11/04 o al consumo umano diretto ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n°54/97, tale autorizzazione dovrà essere sospesa fino alla ripristino della qualifica sanitaria secondo le procedure indicate al successivo punto 2-E.1.2.

2-C.1.1. Animali infetti

- ☐ i capi infetti devono essere prontamente isolati e abbattuti entro 30 gg dalla notifica dell'ordinanza di abbattimento.
Se i capi da abbattere sono in numero superiore a 30, previo parere delle Regione e sentito il Ministero della Salute, può essere autorizzato un piano di abbattimento che, comunque, deve ultimarsi nell'arco massimo di 90 giorni dalla notifica.
Se alla scadenza dei termini il proprietario non ha ottemperato agli obblighi, il Direttore Generale dell'ASL, su proposta del Servizio Veterinario competente, adotta apposita ordinanza di abbattimento coatto dei capi rimasti;



- ❑ i capi infetti devono essere inviati, in vincolo sanitario, ad impianti di macellazione presenti nel territorio della provincia sede il focolaio, scortati dal Mod. 4 rilasciato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura “ *bovino infetto da Tbc*” e dall’ Estratto del Mod.2/33.
Qualora sia dimostrata l’impossibilità di procedere alla macellazione nella provincia sede del focolaio, il Servizio Veterinario della ASL competente per l’allevamento può autorizzare, previo accordo col Servizio Veterinario competente per il macello, la macellazione in altra provincia della Regione Lombardia.
Il Veterinario ispettore invia, utilizzando l’*Allegato G*, una relazione sugli esiti delle visite ispettive condotte;
- ❑ il Servizio Veterinario competente per il macello dove verranno abbattuti i capi infetti deve essere preventivamente avvisato dell’arrivo di tali capi;
- ❑ Tutti i bovini degli allevamenti epidemiologicamente correlati con il focolaio, dovranno essere sottoposti ad approfondimenti diagnostici.

2.C.1.2. Allevamenti infetti

Negli allevamenti dichiarati infetti (focolai), si adottano le seguenti disposizioni:

- ❑ accurata indagine epidemiologica in collaborazione con Regione/OEVR (*Allegato E*);
- ❑ segnalazione al Dipartimento di Prevenzione Medico;
- ❑ censimento degli animali per specie e categoria;
- ❑ divieto di monta;
- ❑ mungitura degli animali infetti e sospetti infetti separatamente o, almeno, per ultimi;
- ❑ dopo la mungitura devono essere effettuate opportune operazioni di pulizia e disinfezione così come previsto al successivo punto 2-D.;
- ❑ divieto di qualsiasi movimentazione di bovini da e per l’allevamento infetto, salvo che per l’invio diretto alla macellazione;
- ❑ i vitelli nati da madri infette devono essere allevati in condizione di isolamento e sottoposti ad opportune prove per escludere l’infezione;
- ❑ il latte delle bovine infette deve essere distrutto o utilizzato solo per l’alimentazione animale, previo trattamento termico effettuato nell’ambito dello stesso allevamento;
- ❑ il latte dei capi sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni ed utilizzato esclusivamente, dopo idoneo trattamento termico, per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte;
- ❑ il letame e il liquame devono essere sistemati in luogo inaccessibile agli altri animali dell’allevamento e devono essere sottoposti ad adeguata disinfezione e stoccaggio per un periodo di almeno 5 mesi.

2-D. DISINFEZIONI

Entro sette giorni dall’allontanamento dell’ultimo capo infetto e comunque prima di ricostituire l’allevamento, i ricoveri, i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere accuratamente puliti e disinfettati secondo il protocollo suggerito dal Centro di Referenza Nazionale per la TBC (*Allegato N*).

Con le stesse modalità, dopo ogni trasporto, dovranno essere puliti e disinfettati tutti gli automezzi utilizzati per lo spostamento di animali provenienti da un allevamento infetto.

Le disinfezioni di cui sopra saranno effettuate sotto controllo del Servizio Veterinario che rilascerà un certificato ufficiale di avvenuta disinfezione.



2-E. RIACQUISIZIONE QUALIFICA SANITARIA

2-E.1. Allevamenti da riproduzione

2-E.1.1. A seguito di sospensione

Di norma, qualora la qualifica sanitaria sia stata **sospesa**, essa viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati qualora:

★ nel caso gli animali abbiano reagito positivamente, essi siano stati allontanati, abbattuti e sottoposti ad un accurato esame ispettivo post-mortem ed, eventualmente, ad esami di laboratorio, con esito favorevole, secondo le procedure indicate al successivo punto 2-F. Inoltre, tutti gli animali di età superiore alle sei settimane abbiano reagito negativamente ad una IDT effettuata almeno 42 giorni dopo l'allontanamento dei capi sospetti;

★ nel caso gli animali abbiano reagito in maniera dubbia, essi siano sottoposti ad approfondimenti diagnostici secondo le procedure indicate al successivo punto 2-F. con esito negativo. Inoltre, tutti gli animali di età superiore alle sei settimane abbiano reagito negativamente ad una IDT effettuata almeno 42 giorni dopo l'allontanamento dei capi sospetti o l'esito favorevole degli accertamenti.

Nel caso la reazione dubbia o positiva abbia interessato un solo animale, l'ASL, valutata la situazione epidemiologica e la storia sanitaria dell'allevamento, può derogare all'obbligo di sottoporre gli animali dell'allevamento a tale ulteriore prova IDT, se gli approfondimenti diagnostici effettuati sul capo dubbio/positivo, abbiano dato esito negativo; nel caso la ASL applichi tale deroga, l'allevamento deve essere sottoposto a controllo sanitario per TBC, tramite IDT, l'anno successivo.

★ nel caso in cui la sospensione sia dovuta al riscontro di sospetta lesione tubercolare al macello (Mod. 10/33), vedere successivo punto 2-G;

★ nel caso la sospensione sia dovuta al mancato rispetto delle norme che disciplinano la movimentazione, essa viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati quando:


- i capi oggetto della movimentazione, prontamente isolati, siano stati sottoposti con esito favorevole ad una IDT effettuata non oltre 10 giorni dal loro ingresso in stalla;
- tutti i capi superiori alle 6 settimane di età siano sottoposti con esito favorevole ad IDT effettuata ad almeno 42 giorni di distanza da quella effettuata sui capi di nuova introduzione;

Qualora la procedura sopra descritta non viene rispettata, la qualifica viene ripristinata secondo quanto previsto dal successivo punto 2-E.1.2.

2-E.1.2. A seguito di ritiro (apertura di focolaio)

Di norma, qualora la qualifica sanitaria sia stata **ritirata** (apertura focolaio), essa viene ripristinata quando, dopo l'eliminazione dell'ultimo capo infetto:

- vengono effettuate le opportune disinfezioni previste precedente punto 2-D;
- successivamente all'effettuazione delle operazioni di disinfezione, tutti i bovini di età



superiore alle sei settimane hanno reagito negativamente ad almeno due IDT consecutive, la prima 60 giorni e la seconda almeno 4 mesi e non più tardi di 12 mesi dopo l'eliminazione dell'ultimo capo infetto.

Nel caso in cui il ritiro sia dovuto al riscontro di sospetta lesione tubercolare al macello (Mod. 10/33), vedere successivo punto 2-G.

Il ripristino della qualifica sanitaria coincide con la chiusura del focolaio e la revoca dei provvedimenti adottati.

Al fine di ottemperare agli obblighi del Regolamento di Polizia Veterinaria (Mod.1 sez.B), l'ASL registra la chiusura del focolai negli allevamenti da riproduzione, in SIV, (menu "strumenti" – sezione "denunce").

2-E.2. Allevamenti da ingrasso

Qualora in un allevamento da ingrasso venga confermata la presenza della tubercolosi, deve essere condotta, in collaborazione con l'OEVR/Regione, un' indagine epidemiologica ed eventualmente adottati, anche in funzione del rischio di diffusione della malattia, i seguenti provvedimenti sanitari di base:

- vincolo sanitario dell'allevamento o unità produttiva con destino degli animali solo verso impianti di macellazione;
- revoca del vincolo dopo macellazione degli animali dell'allevamento o unità produttiva e previa accurate operazioni di pulizia e disinfezione previste al precedente punto 2-D.

2-F. GESTIONE PROVE INTRADERMICHE DUBBIE e POSITIVE

Gli esiti dubbi e positivi devono essere comunicati all'OEVR anche al fine di concordare, congiuntamente alla Regione, gli approfondimenti diagnostici da intraprendere e come previsto dal precedente punto 2-B. la qualifica sanitaria deve essere sospesa.

L'approfondimento diagnostico potrà prevedere una successiva IDT semplice e/o comparativa, da effettuarsi ad almeno 42 giorni dall'ultima prova, la cui lettura può essere effettuata in collaborazione con la competente sezione diagnostica dell'IZS, oppure l'abbattimento di uno o più capi dubbi; **sempre** si procederà all'abbattimento conoscitivo di uno o più capi **in caso di IDT positive**.

Gli animali oggetto di macellazione conoscitiva devono essere destinati ad impianti ubicati all'interno della regione Lombardia e devono essere scortati da dichiarazione di provenienza (mod. 4 integrato) a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "*Bovino sospetto da tbc, proveniente da allevamento sottoposto a controllo ai sensi del ... (presente Piano)*".

Tali animali devono essere oggetto di una accurata ispezione post-mortem per la ricerca delle lesioni anatomo-patologiche riferibili alla tubercolosi.

Il Veterinario ispettore, in caso di riscontro di lesioni sospette, inoltra all'IZS, utilizzando l'*Allegato A*, un campione di organi e linfonodi per l'effettuazione delle analisi.

Qualora l'animale non presenti lesioni patologiche, devono essere prelevati campioni dai linfonodi retrofaringei, mandibolari, bronchiali, mediastinici, sopramammari e da alcuni linfonodi mesenterici e del fegato per il successivo inoltro all'IZS, utilizzando l'*Allegato A*.

Dell'esito della visita ispettiva dovrà essere data comunicazione nel più breve tempo possibile all'ASL competente sull'allevamento d'origine e all' OEVR utilizzando l'*Allegato A*.



L'IZS invierà il rapporto di prova degli esiti di laboratorio alla ASL che ha provveduto ad inoltrare il materiale da esaminare, la quale, a sua volta, entro il termine massimo di 48 ore, trasmetterà l'esito alla ASL competente per l'allevamento di provenienza.

L'eventuale isolamento del *M.bovis* conferma la presenza di tubercolosi in allevamento (**apertura focolaio**).

Se l'esito degli approfondimenti diagnostici di cui sopra, darà esito favorevole, si procederà al ripristino della qualifica sanitaria secondo le modalità indicate al precedente punto 2-E.1.1.

La ASL competente sull'allevamento d'origine inoltra all'OEVR una dettagliata relazione in merito ai provvedimenti adottati e all'esito degli approfondimenti diagnostici.

In caso di conferma di malattia (apertura focolaio), l'indennizzo previsto dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, secondo le norme e i criteri previsti dal D.M. 14 giugno 1968 e successive modificazioni, dovrà essere esteso anche ai capi oggetto di macellazione conoscitiva.

2-G. GESTIONE DI RISCONTRO DI SOSPETTA LESIONE TUBERCOLARE IN ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE ORDINARIA

2-G.1. Compiti del Veterinario addetto all'ispezione delle carni

- deve inviare il mod.10/33 al più presto, e comunque non oltre 8 giorni dall'avvenuta macellazione, all' OEVR e all'A.S.L. competente per l'allevamento;
- deve inoltrare all'IZS, utilizzando l'*Allegato A*, un campione di tessuto (organi e linfonodi) per l'effettuazione delle analisi di laboratorio.

2-G.2. Compiti dell'A.S.L. competente per l'allevamento

- ricevuto il Mod. 10/33, **sospende la Qualifica Sanitaria** dell'allevamento, in attesa degli esiti dei successivi approfondimenti diagnostici;
- pone l'allevamento in **vincolo sanitario** fino al completamento delle indagini previste: in tale periodo gli animali possono essere movimentati solo se destinati direttamente al macello, scortati da Mod. 4 così come previsto al precedente punto 2-B.1.e nel rispetto delle procedure ispettive previste al precedente punto 2-F;
- entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione del mod.10/33, provvede a:
 - svolgere, di concerto con OEVR ed IZS competente, l'**indagine epidemiologica** (*Allegato E*). Al fine della valutazione dell'esito degli approfondimenti diagnostici, è opportuno svolgere l'indagine epidemiologica il giorno della lettura della IDT di cui al punto successivo;
 - praticare la **IDT** su tutti i capi di età superiore alle sei settimane, a condizione che siano trascorsi almeno 42 giorni dalla prova precedente;
 - effettuare, negli allevamenti da latte, un campione ufficiale del latte di massa aziendale per la **ricerca dell'isoniazide** (*Allegato B*).

2-G.2.1 Prova intradermica

Se la **prova intradermica** dà esito **positivo o dubbio**, viene effettuata una valutazione congiunta tra ASL, Regione/OEVR e IZS per stabilire se si tratta di:



I. **allevamento infetto**, con conseguente **apertura del focolaio** (indipendentemente dall'esito degli esami di laboratorio) e, in questo caso:

★ *al fine di valutare la prevalenza dell' infezione in allevamento è possibile ricorrere all'utilizzo del gammainterferon secondo le modalità previste al punto 2-H. del presente piano;*

★ *il focolaio viene estinto, la qualifica sanitaria riacquisita ed i provvedimenti sanitari revocati, quando, dopo le disinfezioni previste, tutti i bovini di età superiore alle sei settimane avranno reagito negativamente a due IDT praticate dopo l'abbattimento dell'ultimo capo infetto: la prima trascorsi almeno 60 giorni e la seconda trascorsi almeno 4 mesi ma non più di 12 mesi dall'abbattimento stesso;*

★ *al più presto, deve essere trasmessa alla Regione/OEVR una sintetica relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati.*

II. **allevamento non infetto**, ma con necessità di effettuare ulteriori approfondimenti diagnostici (vedere precedente punto 2-F.):

- Se questi ulteriori approfondimenti diagnostici danno esito favorevole, la qualifica dell'allevamento rimane comunque sospesa a fino al completamento di tutti gli esami di laboratorio in corso (vedere successivo punto 2-G.2.2);
- Se gli approfondimenti diagnostici danno un esito sfavorevole, l'allevamento sarà dichiarato infetto con conseguente **apertura del focolaio**.

Se la **prova intradermica dà esito negativo**, l'allevamento rimane in vincolo sanitario (mantenimento della "sospensione della qualifica") fino al completamento degli esami di laboratorio (vedere successivo punto 2-G.2.2).

2-G.2.2. Esami di laboratorio

L'IZS invierà il rapporto di prova degli esiti di laboratorio alla ASL che ha provveduto ad inoltrare il materiale da esaminare, la quale, a sua volta, entro il termine massimo di 48 ore, trasmetterà l'esito alla ASL competente per l'allevamento di provenienza.

□ **Se gli esami di laboratorio per la ricerca del micobatterio danno esito negativo:**


- qualora la prova intradermica di cui al punto precedente abbia dato esito favorevole, i provvedimenti sanitari adottati sono revocati e **l'allevamento riacquisisce la qualifica sanitaria**;

Al più presto deve essere trasmessa all'OEVR relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati;

- qualora la prova intradermica di cui al punto precedente abbia dato esito positivo o dubbio e gli ulteriori approfondimenti diagnostici siano stati favorevoli, i provvedimenti sanitari adottati sono revocati e l'allevamento riacquisisce la qualifica sanitaria a condizione che:

- *tutti i bovini di età superiore alle sei settimane sono sottoposti ad una IDT effettuata ad almeno 60 giorni dall'ultima macellazione conoscitiva o dall'ultima IDT semplice/comparativa con esito favorevole, effettuata a scopo di approfondimento diagnostico.*

Al più presto deve essere trasmessa all'OEVR relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati.



- **Se gli esami di laboratorio per la ricerca del micobatterio danno esito positivo**, l'allevamento verrà dichiarato infetto da Tbc (apertura focolaio):
- qualora la prova intradermica di cui al punto precedente abbia dato esito favorevole
 - *trascorsi almeno 4 e non oltre 12 mesi dalla macellazione dell'ultimo bovino dal quale è stato isolato il M. bovis, tutti i bovini di età superiore alle sei settimane devono essere sottoposti ad una IDT (in pratica questa viene considerata la seconda prova utile alla riacquisizione della qualifica; come prima prova viene considerata quella già effettuata successivamente al ricevimento del Mod. 10/33);*
 - *se tale accertamento dà esito negativo, il focolaio viene estinto e la qualifica sanitaria riacquisita;*
 - *se tale accertamento dà esito positivo, al fine di stabilire la prevalenza dell' infezione si può ricorrere all'utilizzo del gammainterferon secondo le modalità previste al punto 2-H. del presente piano;*
 - *il focolaio viene estinto, la Qualifica Sanitaria riacquisita ed i provvedimenti vengono revocati quando, dopo le previste disinfezioni, tutti i bovini di età superiore alle sei settimane hanno reagito negativamente a due IDT, la prima ad almeno 60 giorni e la seconda ad almeno 4 mesi ma non oltre 12 mesi dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto;*
 - *al più presto, deve essere trasmessa all' OEVR una sintetica relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati.*
 - qualora la prova intradermica di cui al punto precedente abbia dato esito positivo o dubbio e gli ulteriori approfondimenti diagnostici siano stati favorevoli:
 - *dopo le previste disinfezioni, tutti i bovini di età superiore alle sei settimane hanno reagito negativamente a due IDT, la prima ad almeno 60 giorni e la seconda ad almeno 4 mesi ma non oltre 12 mesi dall'ultima macellazione conoscitiva o dall'ultima IDT semplice/comparativa con esito favorevole effettuata a scopo di approfondimento diagnostico;*
 - *se tali accertamenti danno esito positivo, al fine di stabilire la prevalenza dell' infezione si può ricorrere all'utilizzo del gammainterferon secondo le modalità previste al punto 2-H. del presente piano;*
 - *il focolaio viene estinto, la Qualifica Sanitaria riacquisita ed i provvedimenti vengono revocati quando, dopo le previste disinfezioni, tutti i bovini di età superiore alle sei settimane hanno reagito negativamente a due IDT, la prima ad almeno 60 giorni e la seconda ad almeno 4 mesi ma non oltre 12 mesi dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto;*
 - *al più presto, deve essere trasmessa alla Regione/OEVR una sintetica relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati.*

2-H. UTILIZZO DEL TEST GAMMA INTERFERON

In allevamenti già sede di focolaio, in particolari situazioni epidemiologiche e in considerazione della praticità d'uso (possibilità di effettuazione in qualsiasi momento e velocità di risposta), previa



valutazione favorevole da parte dell'ASL, OEVR/Regione, è possibile ricorrere alla prova del gamma interferon.

Le modalità di utilizzo di tale prova sono riportate nell'*Allegato D*.

2-I. ABBATTIMENTO CAPI INFETTI

Tutti i bovini dichiarati infetti devono essere sottoposti ai provvedimenti previsti dal precedente punto 2-C.1.1.). Al momento della macellazione degli animali considerati infetti, il Veterinario ispettore delle carni concorda con il Centro di Referenza Nazionale per la Tubercolosi (IZS di Brescia) la modalità di prelievo di campioni per la ricerca del micobatterio tubercolare.

I campioni prelevati sono inviati alla Sezione dell'IZS competente per territorio utilizzando il verbale di prelievo (*Allegato A*). Tale procedura, in caso di *stamping out*, sarà effettuata a campione, sentito il Centro di Referenza Nazionale per la Tubercolosi.

Il Veterinario ispettore inoltrerà all' OEVR, utilizzando l'*Allegato C*, una relazione su gli esiti delle visite ispettive effettuate.

2-L. STAMPING OUT

Al fine di eradicare la TBC è indispensabile estinguere, nel più breve tempo possibile, i focolai in atto; a tal fine, si deve applicare lo *stamping out* nei seguenti casi:

- ❑ quando la percentuale dei capi infetti risulti essere uguale o superiore al 20% del totale degli animali controllati;
- ❑ quando persiste una coda di infezione. In tal caso deve essere valutata la situazione epidemiologica e, in particolare, lo stato sanitario dell'azienda nel corso dei precedenti sei anni e le relative movimentazioni di animali;
- ❑ quando, pur in presenza di una prevalenza inferiore al 20%, a seguito delle prove intradermiche effettuate successivamente all'abbattimento dei capi infetti, si manifestino ulteriori casi positivi.

2-M. INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI UMANA (SISTEMA DI SORVEGLIANZA)

L'obiettivo del sistema di sorveglianza è il controllo della trasmissione dell'infezione tubercolare da animale ad animale e, principalmente, da animale a uomo.

A tal fine, screening ed indagini epidemiologiche (come definite ai punti successivi) saranno eseguiti secondo il protocollo operativo per la prevenzione della tubercolosi in Regione Lombardia di cui al D.G.R. 25 giugno 1993, n.5/38190 e sue successive modifiche ed integrazioni.

❑ Screening

Lo screening tubercolare preventivo e periodico, secondo le presenti disposizioni, dovrà essere condotto ai sensi del D.Lgs 626/94 in tutti gli allevamenti della Regione Lombardia. Tutti gli operatori del settore zootecnico addetti a mansioni che prevedono un diretto e prolungato o comunque frequente contatto con gli animali dell'allevamento, devono essere sottoposti a test di Mantoux all'atto dell'assunzione e, successivamente, nei tempi e modi previsti nei protocolli regionali per gli operatori sanitari;

❑ Indagine epidemiologica

In caso di riscontro di infezione tubercolare in allevamenti bovini (focolaio), andrà fatta comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente al fine di effettuare l'indagine epidemiologica ed gli eventuali accertamenti sanitari tesi ad accertare la presenza di trasmissione da animali ad uomo.



3 - BRUCELLOSI

3-A. OTTENIMENTO e MANTENIMENTO QUALIFICA SANITARIA

3-A.1. Allevamento da riproduzione Ufficialmente Indenne da Brucellosi

3-A.1.1. Ottenimento Qualifica

- ☐ nessun animale deve presentare sintomi clinici riconducibili alla brucellosi da almeno sei mesi;
- ☐ non vi sono bovini vaccinati contro la brucellosi, salvo qualora si tratti di femmine vaccinate da almeno tre anni;
- ☐ tutti i bovini superiori ai 12 mesi di età sono stati sottoposti con esito negativo a due prove sierologiche ad intervallo non inferiore a tre mesi e non superiori a 12 mesi;
- ☐ tutti i bovini introdotti in allevamento provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi e soddisfano le condizioni stabilite al precedente punto 1-D.1.

3-A.1.2. Mantenimento Qualifica

- ☐ gli animali dell'allevamento sono sottoposti con esito favorevole, con la periodicità prevista al precedente punto 1-C.1.1, ai controlli previsti al punto 1-C.2.1. del presente decreto;
- ☐ tutti i bovini introdotti in allevamento provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi e soddisfano le condizioni stabilite al precedente punto 1-D.1.

3-A.2. Allevamento da ingrasso Ufficialmente Indenne da Brucellosi

3-A.2.1. Ottenimento Qualifica

- ☐ nessun animale ha presentato sintomi clinici di brucellosi da almeno sei mesi;
- ☐ tutti gli animali provengono da Allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi.

3-A.2.2. Mantenimento Qualifica

- ☐ devono essere rispettate tutte le condizioni stabilite per l'ottenimento della qualifica.

3-B. SOSPENSIONE QUALIFICA SANITARIA

La qualifica sanitaria **può essere sospesa**


- ☐ ogni qual volta la situazione clinica e/o epidemiologica può far sospettare la presenza della brucellosi in allevamento.

La qualifica sanitaria **viene sospesa**

- ☐ quando uno o più animali reagiscono positivamente alla prova sierologica;
- ☐ quando non sono rispettate le norme che disciplinano il mantenimento della qualifica sanitaria;
- ☐ quando il Test Elisa effettuato sul latte di massa presenta una reazione positiva.

3-B.1. Provvedimenti

Negli allevamenti **con qualifica sanitaria sospesa** nessun bovino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato al macello direttamente, accompagnato da Mod. 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura *"bovino proveniente da allevamento sospetto da brucellosi"*.



Negli allevamenti autorizzati alla produzione di latte crudo da vendersi direttamente al consumatore o in base all'articolo 4 del D.P.R. 54/96, tale autorizzazione dovrà essere sospesa fino alla ripristino della qualifica sanitaria secondo le procedure indicate al successivo punto 3-E.1.

3-C. RITIRO QUALIFICA SANITARIA / APERTURA FOCOLAIO

La qualifica sanitaria **può essere ritirata**, su valutazione del competente Servizio Veterinario congiuntamente alla Regione/OEVR e all'IZS, alla luce della situazione epidemiologica qualora gli animali reagiscano positivamente alla prova sierologica.

La qualifica sanitaria **viene ritirata (apertura focolaio)** ogni qual volta la presenza della brucellosi è confermata in base a prove di laboratorio (isolamento della *Brucella abortus* o *Br. melitensis*).

Negli allevamenti con **qualifica sanitaria ritirata**, oltre a quanto previsto dal successivo punto, nessun bovino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello accompagnato da Mod. 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "*bovino proveniente da allevamento infetto da brucellosi*".

Al fine di ottemperare agli obblighi del Regolamento di Polizia Veterinaria (Mod.1 sez.A), l'ASL registra l'apertura di focolai negli allevamenti da riproduzione,..... in SIV, (menu "*strumenti*" – sezione "*denunce*").

Sarà invece cura dell'OEVR tenere la registrazione degli allevamenti da ingrasso nei quali venga confermata la presenza della malattia.

3-C.1. Provvedimenti

Negli allevamenti in cui è autorizzata la produzione di latte crudo destinato alla vendita diretta al consumatore ai sensi della Circolare della Regione Lombardia n° 39 del 17/11/04 o al consumo umano diretto ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n°54/97, tale autorizzazione dovrà essere sospesa fino alla ripristino della qualifica sanitaria secondo le procedure indicate al successivo punto 3-E.2.


3-C.1.1. Animali infetti

- ❑ i capi infetti devono essere prontamente isolati e abbattuti entro 30 gg dalla notifica dell'ordinanza di abbattimento. Su tali animali non è permesso alcun intervento o manualità terapeutica.

La macellazione dei capi che hanno presentato manifestazioni cliniche della malattia comportanti eliminazione di brucelle deve avvenire non oltre 7 giorni dalla notifica di cui sopra.

Se alla scadenza dei termini il proprietario non ha ottemperato agli obblighi previsti, il Direttore Generale dell'ASL, su proposta del Servizio Veterinario competente, adotta apposita ordinanza di abbattimento coatto dei capi rimasti;

- ❑ i capi infetti devono essere inviati ad un impianto di macellazione della provincia ove ha sede il focolaio, in vincolo sanitario e scortati sia dal Mod. 4 rilasciato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura "*bovino infetto da BRC*", che dall'Estratto del Mod 2/33. Qualora sia dimostrata l'impossibilità di procedere alla macellazione nella provincia sede del focolaio, il Servizio Veterinario della ASL competente per l'allevamento può autorizzare, previo accordo col Servizio Veterinario competente per il macello, la macellazione in altra provincia della Regione Lombardia;



- ❑ il Servizio Veterinario competente per il macello deve essere preventivamente avvisato circa l'arrivo di tali capi;
- ❑ tutti i bovini degli allevamenti epidemiologicamente correlati con il focolaio, devono essere sottoposti ad approfondimenti diagnostici.

3-C.1.2. Allevamenti infetti

Negli allevamenti dichiarati infetti (focolai), si adottano le seguenti disposizioni:


- ❑ accurata indagine epidemiologica in collaborazione con OEVR (*Allegato F*);
- ❑ segnalazione al Dipartimento di Prevenzione Medico;
- ❑ censimento degli animali per specie e categoria;
- ❑ distruzione dei feti e degli invogli fetali nonché dei vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita;
- ❑ divieto di monta;
- ❑ mungitura degli animali infetti e sospetti infetti separatamente o, almeno, per ultimi;
- ❑ dopo la mungitura devono essere effettuate opportune operazioni di pulizia e disinfezione così come previsto al successivo punto 3-D;
- ❑ divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo che per macellazione;
- ❑ vitelli nati da madri infette non possono essere utilizzati per la riproduzione e possono lasciare l'allevamento solo per essere inviati al macello;
- ❑ il latte delle bovine infette può essere distrutto od utilizzato solo per l'alimentazione animale, previo trattamento termico effettuato nell'ambito dello stesso allevamento;
- ❑ il latte dei capi sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione mediante trattamento di pastorizzazione;
- ❑ distruzione con il fuoco o interrimento previa aspersione con prodotto disinfettante appropriato del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuta a contatto con gli animali infetti o con le loro placente;
- ❑ il letame e il liquame devono essere sistemati in luogo inaccessibile agli altri animali dell'allevamento e devono essere sottoposti ad adeguata disinfezione e stoccaggio per un periodo di almeno 3 settimane. Comunque è vietato impiegare il letame per le orticole;
- ❑ accertamento sierologico dei cani presenti nell'allevamento, e in caso di positività, loro isolamento, se necessario in canile, sotto controllo del Serv. Veterinario per un periodo non inferiore ai 3 mesi.

3-D. DISINFEZIONI

Entro sette giorni dall'allontanamento dell'ultimo capo infetto e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri, i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere accuratamente puliti e disinfettati secondo il protocollo suggerito dal Centro di Referenza Nazionale per la BRC (*Allegato I*). Con le stesse modalità dovranno essere puliti e disinfettati tutti gli automezzi dopo ogni trasporto di animali provenienti da un allevamento infetto.

Le disinfezioni di cui sopra saranno effettuate sotto controllo del Servizio Veterinario che rilascerà un certificato ufficiale di avvenuta disinfezione.

Il reimpiego di pascoli dove hanno transitato animali infetti, non può aver luogo prima di 4 mesi dall'allontanamento degli stessi.



3-E. RIACQUISIZIONE QUALIFICA SANITARIA

3-E.1. A seguito di sospensione

La qualifica viene ripristinata ed i provvedimenti adottati vengono revocati qualora:

- se gli animali ritenuti sospetti sono stati abbattuti senza che siano stati effettuati approfondimenti diagnostici, tutti i bovini superiori ai 12 mesi di età siano stati sottoposti con esito negativo a due accertamenti sierologici il primo dei quali effettuato non prima di 30 giorni dopo l'eliminazione dei capi sospetti e il secondo perlomeno 60 giorni dopo;
- gli animali ritenuti sospetti siano stati isolati esottoposti con esito favorevole ad un accertamento sierologico valutato sia con la tecnica della Fissazione del Complemento che della Sieroagglutinazione, ovvero ad altro approfondimento diagnostico a seguito di macellazione e tutti i bovini superiori ai 12 mesi di età siano risultati negativi ad un accertamento sierologico;
- nel caso la sospensione sia dovuta ad una positività sul latte di massa, tutti i bovini di età superiore ai 12 mesi abbiano reagito favorevolmente ad un accertamento sierologico valutato sia con la tecnica della Fissazione del Complemento che della Sieroagglutinazione. Nel caso ci siano capi reattivi, si dovranno concordare con la Regione/OEVR ulteriori approfondimenti diagnostici al fine di escludere la presenza della brucellosi in allevamento;
- nel caso la sospensione sia dovuta al mancato rispetto delle norme che disciplinano la movimentazione:
 - i capi oggetto della movimentazione, prontamente isolati, siano stati sottoposti con esito favorevole ad un accertamento sierologico effettuato non oltre 10 giorni dal loro ingresso in stalla;
 - tutti i capi superiori ai 12 mesi di età siano sottoposti con esito favorevole ad un accertamento sierologico effettuato ad almeno 30 giorni di distanza da quello effettuato sui capi di nuova introduzione.

Qualora la procedura sopra descritta non venga rispettata, l'allevamento perde la qualifica sanitaria e per riacquisirla dovranno essere soddisfatte le condizioni previste al successivo punto 3-E.2.


3-E.2. A seguito di ritiro

Al fine di ottemperare agli obblighi del Regolamento di Polizia Veterinaria (Mod.1 sez.B), l'ASL registra la chiusura di focolai negli allevamenti da riproduzione, in SIV (menu "strumenti" – sezione "denunce").

La qualifica viene ripristinata quando, dopo l'eliminazione dell'ultimo capo infetto:

- vengono effettuate le opportune disinfezioni previste dal precedente 3-D;
- tutti i bovini di età superiore ai 12 mesi sono risultati negativi a due prove sierologiche consecutive, effettuate ad un intervallo di 60 giorni l'una dall'altra, la prima delle quali effettuata almeno 30 giorni dopo l'allontanamento degli animali positivi.

La ripresa della qualifica sanitaria coincide con la chiusura del focolaio e la revoca dei provvedimenti adottati.




3-F. ABBATTIMENTO CAPI INFETTI

Tutti i bovini dichiarati infetti devono essere sottoposti ai provvedimenti previsti dal precedente punto 3-C.1.1. Previo accordo con la Regione/OEVR e l'IZS, può essere disposto anche l'abbattimento di capi sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli giudicare infetti.

3-G. STAMPING OUT

Al fine di estinguere il focolaio, valutata la situazione epidemiologica e sentito il parere della Regione/OEVR ed IZS, si potrà procedere allo *stamping out*.



4 - LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

4-A. OTTENIMENTO e MANTENIMENTO QUALIFICA SANITARIA

4-A.1. Allevamento da Riproduzione Ufficialmente Indenne da Leucosi

4-A.1.1. Ottenimento Qualifica

- ☐ nel corso degli ultimi due anni non è stato evidenziato e confermato alcun caso clinico né anatomopatologico di leucosi bovina enzootica;
- ☐ negli ultimi 12 mesi tutti gli animali superiori ai dodici mesi di età hanno reagito negativamente a due accertamenti sierologici ad un intervallo di almeno quattro mesi.

4-A.1.2. Mantenimento Qualifica

- ☐ non è stato evidenziato e confermato alcun caso clinico né anatomopatologico di leucosi bovina enzootica;
- ☐ tutti gli animali superiori ai 24 mesi di età sono sottoposti con esito favorevole, con la periodicità prevista al precedente punto 1-C.1.1, ai controlli previsti al punto 1-C.2.1;
- ☐ tutti gli animali oggetto di movimentazione tra allevamenti, „, soddisfano le condizioni stabilite al precedente punto 1-D;
- ☐ tutti gli animali macellati sono soggetti ad ispezione ufficiale post-mortem ed è garantita la notifica di tutte le neoplasie degli organi e del sistema linfatico. Contestualmente alla notifica, deve essere effettuato l'invio di idonei campioni di materiale patologico all'IZS e, da parte del Servizio Veterinario territorialmente competente sull'allevamento di provenienza del capo, una accurata indagine sierologica per la conferma o meno della presenza della malattia.

4-A.2. Allevamento da Ingrassio Ufficialmente Indenne da Leucosi

4-A.2.1. Ottenimento Qualifica

- ☐ nel corso degli ultimi due anni non è stato evidenziato e confermato alcun caso clinico né anatomopatologico di leucosi bovina enzootica;
- ☐ tutti gli animali introdotti, **soddisfano le condizioni stabilite al precedente punto 1-D.**

4-A.2.2. Mantenimento Qualifica

- ☐ sono rispettate tutte le condizioni stabilite per l'ottenimento della qualifica.


4-B. SOSPENSIONE QUALIFICA SANITARIA

La qualifica sanitaria **viene sospesa**:

- ☐ quando non sono rispettate le norme che disciplinano il mantenimento della qualifica sanitaria;
- ☐ quando il Test Elisa effettuato sul latte di massa presenta una reazione positiva;
- ☐ a seguito di comunicazione di riscontro di neoplasia in organi e/o sistema linfatico in sede di macellazione.

4-B.1. Provvedimenti

Negli allevamenti con qualifica sanitaria sospesa, gli animali sospetti devono essere prontamente isolati e nessun bovino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al



macello, accompagnato da Mod. 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "*bovino proveniente da allevamento sospetto da leucosi*".

4-C. RITIRO QUALIFICA SANITARIA / APERTURA FOCOLAIO:

La qualifica sanitaria viene ritirata (apertura focolaio);

- ☐ quando uno o più animali reagiscono positivamente alla prova sierologica;
- ☐ sono stati confermati, tramite esami sierologici, casi clinici e anatomopatologico di leucosi bovina enzootica.

Negli allevamenti con qualifica sanitaria ritirata, oltre a quanto previsto da successivo punto nessun bovino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello accompagnato da Mod. 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "*bovino proveniente da allevamento infetto da LEB*".

Al fine di ottemperare agli obblighi del Regolamento di Polizia Veterinaria (Mod.1 sez.A), l'ASL registra l'apertura di focolai negli allevamenti da riproduzione, in SIV, (menu "*strumenti*" – sezione "*denunce*").

Sarà invece cura dell'OEVR tenere la registrazione degli allevamenti da ingrasso nei quali venga confermata la presenza della malattia.

4-C.1. Provvedimenti


4-C.1.1. Animali infetti

- ☐ i capi infetti devono essere prontamente isolati e abbattuti entro 30 gg dalla notifica dell'ordinanza di abbattimento. Tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di 12 mesi, quando il tasso di infezione sia pari o superiore al 30%.
Su tali animali non è permesso alcun intervento o manualità terapeutica.
Se alla scadenza dei termini il proprietario non ha ottemperato agli obblighi, l'autorità sanitaria, su proposta del Servizio Veterinario competente, adotta apposita ordinanza di abbattimento coatto dei capi rimasti;
- ☐ i capi infetti devono essere inviati al macello in vincolo sanitario, scortati dal Mod. 4 rilasciato dal Veterinario Ufficiale riportante la dicitura "*bovino infetto da LEB*" e dall'Estratto del Mod 2/33;
- ☐ il Servizio Veterinario competente per il macello deve essere preventivamente avvisato circa l'arrivo di tali capi;
- ☐ tutti i bovini degli allevamenti epidemiologicamente correlati con il focolaio, devono essere sottoposti ad approfondimenti diagnostici.

4-C.1.2. Allevamenti infetti

Negli allevamenti dichiarati infetti (focolaio), si adottano le seguenti disposizioni:

- ☐ accurata indagine epidemiologica in collaborazione con Regione/OEVR; le risultanze dovranno essere inviate, utilizzando l'*Allegato Q*, al Centro di Referenza Nazionale per la LEB presso l'IZS di Perugia;
- ☐ divieto di monta;
- ☐ obbligo di eliminare il colostro delle animali infetti oppure di risanarlo con idoneo trattamento prima di somministrarlo ai vitelli;
- ☐ obbligo di bollire il latte delle animali infetti prima di somministrarlo ai vitelli/annutoli;
- ☐ divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo che per macellazione; i vitelli nati da madri infette sono destinati alla macellazione, salvo che:



- siano stati separati dalla madre dopo la nascita;
- se non inviati direttamente al macello, siano posti in vincolo sanitario presso l'azienda fino a quando, raggiunti 24 mesi di età, siano sottoposti con esito negativo ad accertamento sierologico.

4-D. DISINFEZIONI

Entro sette giorni dall' allontanamento dell' ultimo capo infetto e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri, i contenitori , le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere accuratamente puliti e disinfettati secondo il protocollo suggerito dal Centro di Referenza Nazionale per la LEB (*Allegato L*). Con le stesse modalità dovranno essere puliti e disinfettati tutti gli automezzi dopo ogni trasporto di animali provenienti da un allevamento infetto.

Le disinfezioni di cui sopra saranno effettuate sotto controllo del Servizio Veterinario che rilascerà un certificato ufficiale di avvenuta disinfezione.

4-E. RIACQUISIZIONE QUALIFICA SANITARIA

4-E.1. Allevamenti da riproduzione

4-E.1.1. A seguito di sospensione


La qualifica sanitaria viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati qualora:

- nel caso di riscontro in sede di macellazione di neoplasie negli organi e nel sistema linfatico, tutti i bovini superiori ai 12 mesi di età, appartenenti all'allevamento di provenienza del capo macellato, siano stati sottoposti con esito negativo ad un accertamento sierologico;
- nel caso la sospensione sia dovuta ad una positività sul latte di massa, tutti i bovini di età superiore ai 12 mesi abbiano reagito favorevolmente ad un accertamento sierologico valutato sia con la tecnica della Fissazione del Complemento che della Sieroagglutinazione;
- nel caso la sospensione sia dovuta al mancato rispetto delle norme che relative alla movimentazione, essa viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati quando:
 - i capi oggetto della movimentazione, prontamente isolati, siano stati sottoposti con esito favorevole ad un accertamento sierologico effettuato non oltre 10 giorni dal loro ingresso in stalla;
 - tutti i capi superiori ai 12 mesi di vita siano sottoposti con esito favorevole ad un accertamento sierologico effettuato ad almeno 30 giorni di distanza da quello effettuato sui capi di nuova introduzione.

Qualora la procedura sopra descritta non venga rispettata, l'allevamento perde la qualifica sanitaria e per riacquisirla dovranno essere soddisfatte le condizioni previste per l'ottenimento della qualifica.

4-E.1.2. A seguito di ritiro

Al fine di ottemperare agli obblighi del Regolamento di Polizia Veterinaria (Mod.1 sez.B), l'ASL registra la chiusura di focolai negli allevamenti da riproduzione, in SIV (menu "strumenti" – sezione "denunce");



- a) se la qualifica è stata **ritirata a seguito della positività di un solo capo**, la riacquisizione avviene contemporaneamente alla chiusura del focolaio ed alla revoca dei provvedimenti adottati, qualora:
- ☐ vengano effettuate le opportune disinfezioni previste dal precedente punto 4-D;
 - ☐ dopo almeno tre mesi dall'abbattimento del capo infetto e dei suoi vitelli, tutti i capi di età superiore ai 12 mesi siano stati sottoposti con esito favorevole a due controlli sierologici ad intervallo non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12;
 - ☐ gli allevamenti epidemiologicamente correlati a quello infetto siano stati sottoposti con esito favorevole agli accertamenti previsti al punto precedente.
- b) se la qualifica è stata **ritirata a seguito della positività di più capi**, la riacquisizione avviene contemporaneamente alla chiusura del focolaio ed alla revoca dei provvedimenti adottati qualora:
- ☐ vengano effettuate le opportune disinfezioni previste dal precedente punto 4-D;
 - ☐ dopo almeno tre mesi dall'abbattimento degli infetti e dei relativi vitelli, tutti i capi superiori ai 12 mesi di età siano sottoposti con esito favorevole a due controlli sierologici ad intervallo non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12;
 - ☐ gli allevamenti epidemiologicamente correlati a quello infetto siano sottoposti con esito favorevole agli accertamenti previsti al punto precedente;
 - ☐ tutti i capi inferiori ai 12 mesi di età, se non inviati direttamente al macello, devono essere posti sotto vincolo sanitario presso l'azienda fino a quando, raggiunti 24 mesi di età, siano sottoposti con esito negativo ad accertamento sierologico.

Al fine di ottemperare agli obblighi del Regolamento di Polizia Veterinaria (Mod.1 sez. B), la **chiusura di focolai**, negli allevamenti da riproduzione, deve essere puntualmente registrata in SIV.

4-E.2. Allevamenti da ingrasso

Qualora in un allevamento da ingrasso venga confermata la presenza della leucosi, deve essere condotta, in collaborazione con l'OEVER/Regione un' indagine epidemiologica ed eventualmente adottati, anche in funzione del rischio di diffusione della malattia, i seguenti provvedimenti sanitari di base:

- vincolo sanitario dell'allevamento o unità produttiva con destino degli animali solo verso impianti di macellazione;
- revoca del vincolo dopo macellazione degli animali dell'allevamento o unità produttiva e previa accurate operazioni di pulizia e disinfezione previste al precedente punto 4 – D.

4-F. ABBATTIMENTO CAPI INFETTI

Tutti i bovini dichiarati infetti dovranno essere sottoposti ai provvedimenti previsti dal precedente punto 3-C.1.1. Previo accordo con la Regione/OEVER e l'IZS, si potrà disporre anche l'abbattimento di capi sieronegativi, qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli giudicare infetti.

4-G. STAMPING OUT

Al fine di estinguere il focolaio, valutata la situazione epidemiologica e sentito il parere della Regione/OEVER ed IZS, si potrà procedere allo *stamping out*.

